



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

IL SINDACO

CHIARIMENTO IN MERITO ALL' ORDINANZA SINDACALE N. 43 DEL 30 APRILE 2020.

Vista l'ordinanza sindacale n. 43 del 30.04.2020 con la quale, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 1, comma 1, lettera f), del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, è stato disposto, tra le altre cose, la possibilità di esercitare attività motorie o sportive in forma individuale o nelle altre forme indicate dal D.P.C.M. stesso, fermo restando il divieto di pubblico passeggio;

Considerato che, difatti, il citato D.P.C.M. fa riferimento, nell'elencare le attività consentite, esclusivamente alle attività motorie ed alle attività sportive, senza nulla specificare circa la possibilità di uscire di casa per una semplice passeggiata non giustificata dall'esigenza di andare a fare la spesa o recarsi in farmacia o compiere una qualunque delle altre attività consentite;

che su tale punto numerosi cittadini hanno avanzato richieste di chiarimenti in merito alla definizione di attività motoria;

che, dunque, l'amministrazione comunale ha richiesto chiarimenti in merito a quanto sopra alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti i chiarimenti resi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella pagina delle FAQ in merito agli spostamenti pubblicata sul sito istituzionale del Governo,

si chiarisce quanto segue:

<<Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all'aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ). Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l'attività sportiva o motoria all'aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone>>

Si dispone la pubblicazione della presente nota di chiarimento sul sito istituzionale del Comune e la trasmissione all'Ufficio Stampa per la massima divulgazione a mezzo organi di stampa.

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Falcomatà
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)